

SEDE DI VENEZIA (224)
DIVISIONE VIGILANZA (025)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 6

Oggetto Fusione per incorporazione della Banca Santo Stefano C.C. (VE) nella CentroMarca Banca C.C. (TV) e connesse modifiche statutarie.

Con lettera del 3 maggio 2017, la CentroMarca Banca C.C. (TV) ha presentato il progetto di fusione per incorporazione della Banca Santo Stefano C.C. (VE), approvato con delibere assunte dai Consigli di amministrazione delle due banche il 2 maggio scorso. La banca risultante dalla fusione assumerebbe la denominazione di "Centromarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia" e manterrebbe la sede legale e amministrativa a Treviso.

Secondo quanto precisato nel progetto, l'iniziativa mira a rafforzare la capacità competitiva dell'incorporante tramite l'ampliamento del territorio di competenza nonché l'incremento della produttività e dell'efficienza; la stessa, al contempo, consentirebbe di avviare a soluzione le criticità che connotano la situazione aziendale della Banca Santo Stefano.

La fusione verrebbe realizzata con le seguenti modalità:

- il valore nominale delle azioni della banca incorporante è pari a € 2,77, quello della banca incorporanda a € 2,58. Ai soci di quest'ultima verrebbero assegnate azioni della banca incorporante, del valore nominale di € 2,77, in numero tale che il valore nominale complessivo delle azioni attribuite sia inferiore a quello delle azioni possedute della incorporata; la differenza, mai superiore al valore nominale di 1 azione della incorporante, sarà imputato a riserva sovrapprezzo azioni della stessa;

- decorrenza degli effetti giuridici, contabili e fiscali a far tempo dall'1.10.2017;

- mantenimento dello statuto sociale dell'incorporante, già conforme all'"articolato tipo" di Federcasse, con modifiche riguardanti la denominazione sociale (art. 1), le azioni e il trasferimento delle medesime (art. 21), la convocazione dell'assemblea (art. 24), la composizione del consiglio di amministrazione (art. 32), i poteri del CdA (art. 35) e le disposizioni transitorie (artt. 53 e 54, quest'ultimo applicabile fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019).

Al riguardo, tenuto conto degli esiti dell'analisi istruttoria svolta, si autorizza, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 385/93 (TUB), la fusione in esame. Inoltre si accerta, ai sensi dell'art. 56 del TUB, che le modifiche statutarie prospettate non contrastano con il



principio di sana e prudente gestione. Ogni valutazione sull'iniziativa non attinente ai profili di vigilanza fa capo in via esclusiva ai competenti Organi aziendali.

Ai sensi dell'art. 2436 c.c., restano impregiudicate le valutazioni del Notaio e dell'Ufficio del registro delle imprese in ordine alla conformità alla legge delle citate variazioni statutarie.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO

firma 1